



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Parere n.37 del 1/4/2015

PREC 152/14/L

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata da PA.E.CO. Srl – Esecuzione lavori di interventi di razionalizzazione e risparmio risorse idriche a tutela ambientale impianti irrigui Forma Quesa, Sant’Ermete, Melfi e Liri – Importo a base di gara euro 3.809.000,00 - S.A. Consorzio di Bonifica Valle del Liri.

Attribuzione punteggio all’offerta tecnica – Sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, illogicità o contraddittorietà

L’attribuzione del punteggio all’offerta tecnica, sulla base di criteri e subcriteri dettagliatamente indicati negli atti di gara, è suscettibile di sindacato soltanto qualora essa si riveli palesemente irrazionale, illogica o contraddittoria.

Artt. 76 e 83 d.lgs. 163/2006

Il Consiglio

VISTA l’istanza di parere prot. n. 61517 del 28 maggio 2014 presentata da PA.E.CO. Srl, con la quale si chiede parere all’Autorità in ordine alla presunta manifesta irrazionalità della distribuzione dei punteggi, rispetto a quanto indicato nel disciplinare, da parte della Commissione di gara, nominata ex novo a seguito di annullamento da parte del TAR della nomina della prima Commissione; la contestazione si rivolge in particolare al punteggio attribuito alle voci dell’offerta B3-sub2 e B7, ed è basata sulla presunta contraddizione fra il punteggio attribuito dalla prima Commissione e quello attribuito dalla seconda;

VISTA la nota inviata dalla S.A., con la quale la Commissione di gara rileva che la ditta istante, al fine di contestare il punteggio attribuito alle ditte concorrenti, cita i verbali della prima Commissione, i cui atti sono stati annullati dal TAR; al contrario, la presente Commissione ha ritenuto valide e migliorative le offerte delle concorrenti, attribuendo il punteggio con il metodo del confronto a coppie come indicato nel disciplinare;

VISTO il disciplinare di gara, il quale reca al punto 6.2 (“Offerta tecnico organizzativa/migliorativa”) sette punti contrassegnati dalla lettera B, ciascuno dei quali reca, per stessa ammissione dell’istante, una descrizione dettagliata del contenuto delle proposte secondo criteri e subcriteri; in particolare, al punto B.3-sub2 prevede il subcriterio «valutazione della produzione energetica» e ammette proposte di varianti edili, meccaniche e della tipologia della turbina, e al punto B.7 prevede una relazione delle



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

proposte migliorative, con specifico riguardo agli attraversamenti, stabilendo che la Commissione ne valuterà la qualità e il numero; e reca poi al punto 7 (“Criteri di aggiudicazione”) il punteggio da attribuire ai sette punti di cui sopra, con sottopunteggi per i subcriteri considerati, e previsione dell’applicazione del metodo del confronto a coppie.

VISTO il parere di precontenzioso AVCP n.68 del 23 aprile 2013, citato dall’istante, dove, a proposito della possibilità di presentare varianti progettuali in sede di offerta ai sensi dell’art. 76 d.lgs. 163/2006, si precisa che la stazione appaltante può selezionare l’appaltatore valutando, alla stregua dei canoni della discrezionalità tecnica e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il complesso delle proposte migliori, e dove si richiamano i criteri guida elaborati dalla giurisprudenza in base ai quali: a) si ammettono varianti migliorative riguardanti le modalità esecutive dell’opera o del servizio, purché non si traducano in una diversa ideazione dell’oggetto del contratto, che si ponga come del tutto alternativo rispetto a quello voluto dall’Amministrazione; b) risulta essenziale che la proposta tecnica sia migliorativa rispetto al progetto base, che l’offerente dia contezza delle ragioni che giustificano l’adattamento proposto e le variazioni alle singole prescrizioni progettuali, che si dia la prova che la variante garantisca l’efficienza del progetto e le esigenze dell’Amministrazione sottese alla prescrizione variata; c) viene lasciato un ampio margine di discrezionalità alla commissione giudicatrice, trattandosi dell’ambito di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (Cons. Stato, sez. V, 29 marzo 2011 n. 1925; Cons. Stato, sez. V, 12 febbraio 2010, n. 743);

CONSIDERATO che è orientamento consolidato della giurisprudenza quello secondo cui «le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte tecniche presentate dalle imprese concorrenti, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti (Cons. St., sez. V 26 marzo 2014, n. 1468; sez. III, 13 marzo 2012, n. 1409) ovvero ancora salvo che non vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione (Cons. St., sez. III, 24 settembre 2013, n. 4711), non essendo sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile, in quanto il giudice amministrativo non può sostituire - in attuazione del principio costituzionale di separazione dei poteri - proprie valutazioni a quelle effettuate dall’autorità pubblica, quando si tratti di regole (tecniche) attinenti alle modalità di valutazione delle offerte» (Cons. Stato sez. V 23 febbraio 2015, n. 882).



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

RITENUTO che l'attribuzione del punteggio all'offerta tecnica, sulla base dei criteri e subcriteri dettagliatamente indicati negli atti di gara, è suscettibile di sindacato soltanto qualora essa si riveli palesemente irrazionale, illogica o contraddittoria, il che risulta non dimostrato dall'istante, il quale si è limitato a fare riferimento a stralci di verbali della prima Commissione, la cui nomina e i cui atti risultano annullati dal TAR, e il cui richiamo è pertanto inconferente;

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lett. n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:

- l'attribuzione del punteggio all'offerta tecnica, sulla base di criteri e subcriteri analiticamente indicati negli atti di gara è suscettibile di sindacato soltanto qualora essa si riveli palesemente irrazionale, illogica o contraddittoria; nel caso di specie, la dogianza dell'istante, che ritiene manifestamente irrazionale l'attribuzione dei punteggi effettuata dalla Commissione, è infondata perché si basa su un raffronto con l'operato della precedente Commissione di gara la cui nomina e i cui atti sono stati annullati in sede giurisdizionale.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del

Consiglio in data 9 aprile 2015

Il Segretario Maria Esposito